

Sentenza n. 1918/2018 pubbl. il 18/05/2018

RG n. 4163/2016

Repert. n. 2547/2018 del 21/05/2018

n. 4163/16 R.g.
n..... Reg. sent.
n..... Cron.
n..... Rep.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato all'esito dell'udienza del 18.05.2018, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 4163 del ruolo generale dell'anno 2016, avente ad oggetto: accertamento nullità clausole contrattuali e ripetizione di indebito;

promosso da
[redacted], rapp.to e difeso dall'avv. [redacted], giusta procura in calce all'atto di citazione;

- attore -

contro
[redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. [redacted] giusta procura allegata in atti;

- convenuta -

preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza odierna;
esaminati gli atti ed i verbali di causa;
valutata la documentazione versata in atti.

Motivazione

Il ha agito in giudizio [redacted] deducendo:

- di avere stipulato, in data 17.04.2009 un contratto di finanziamento con l'odierna convenuta e, nel 1998, di avere stipulato con la stessa un contratto di conto corrente bancario n. [redacted] nonché il conto corrente n. [redacted]
- che la durata del finanziamento era fissata in 60 mesi con un piano di ammortamento calcolato secondo la metodologia "alla francese", con tasso fisso di 6,30%, tasso di mora di 8,30% e TAE pari in concreto al 6,479%, diversamente da quanto previsto in contratto;
- che, in via preliminare, deve tenersi conto del comportamento tenuto dall'istituto di credito anche in sede di mediazione;
- che vi è stata applicazione di tassi di interesse differenti da quelli pattuiti nel contratto di finanziamento, di interessi usurari sui conti correnti e conto anticipi, di interessi anatocistici per l'applicazione del metodo di ammortamento "alla francese", di tassi di

interessi passivi in misura ultralegale senza specifica pattuizione scritta, di differente periodicità di capitalizzazione per interessi attivi ed interessi passivi nel conto corrente, di commissioni di massimo scoperto in mancanza di previsione scritta.

Ha concluso chiedendo: - accertarsi che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo ed illecito in violazione dell'art. 1284 c.c.; - accertarsi che la Banca convenuta ha applicato condizioni usuarie per numerosi trimestri e per l'effetto rideterminare i rapporti bancari di c/c n. [redacted] e [redacted] tra le parti; - dichiarare che, per effetto della nullità del contratto di finanziamento, l'attore è tenuto a rimborsare solo la sorte capitale senza alcun interesse; - dichiarare illegittime le somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese, rideterminando il saldo effettivo dei rapporti bancari; - condannare la Banca a ripetere all'attrice le somme dalla stessa incamerate a titolo di interessi non dovuti (pari ad € 4.056,74 per il contratto di finanziamento, € 10.009,27 per il c/c n. [redacted] ed € 13.970,26 per il c/c n. [redacted] o quella maggiore o minore che sarà accertata); - in subordine, dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa, con il metodo di ammortamento "alla francese", è nullo ed illegittimo perché comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti, con rideterminazione del saldo al tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice; - con vittoria di spese e competenze di causa.

Si è costituita Banca [redacted] che ha rilevato come tutti i rapporti per cui è stata proposta l'azione siano stati oggetto di transazione tra le parti, tanto che - a seguito di trattative - si è pervenuti a tre differenti accordi: per il c/c n. [redacted] (già [redacted] a fronte della sua liberazione, si è impegnato (ed ha anche ottemperato all'impegno) a riconoscere all'attore la somma di € 12.500,00; lo stesso discorso vale per il conto corrente n. [redacted] per il quale l'attore ha versato l'importo di € 7.500,00; per il contratto di finanziamento chirografario n. [redacted] è stato effettuato un pagamento a saldo e stralcio di € 11.000,00 da parte del [redacted]. Ha evidenziato che tutti gli accordi prevedevano la rinuncia a qualunque tipo di pretesa in merito alle modalità di contabilizzazione degli interessi o all'eventuale mancanza di pattuizioni di interessi ultralegali. Ha, inoltre, dedotto la genericità dell'atto di citazione visto che, il più delle volte, non è dato distinguere a quale contratto ciascuna contestazione si riferisca. Ha dedotto l'intervenuta prescrizione di tutte le operazioni effettuate prima del 2016, l'intervenuta decadenza delle contestazioni riguardanti gli estratti-conto ex art. 1832 c.c.; ha sostenuto che tutte le condizioni sono state espressamente pattuite dalle parti e che tutte le contestazioni mosse dall'attore sono infondate.

Ha concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità delle domande per l'intervenuta transazione tra le parti; in via preliminare subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione o l'intervenuta decadenza; nel merito, di rigettare le domande attoree e, in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle avverse domande, di disporre la compensazione delle eventuali somme dovute con quelle a credito della Banca; con vittoria di spese e competenze di causa.

La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti.

All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.

* * *

Dalla documentazione prodotta in atti dalle parti, si evince che nel 2015 è intervenuto un accordo tra le parti per la definizione dei tre rapporti tra gli stessi pendenti; si tratta



certainemente di una transazione intervenuta tra le parti, visto che dall'esame della stessa risulta che vi siano state reciproche concessioni.

Difatti, dalla nota datata 27.02.2015, redatta dall'avv. [redacted] per conto del [redacted] si evince che nel luglio 2014 era stata formulata dallo stesso una prima proposta transattiva con cui si chiedeva alla Banca la chiusura di ogni pendenza con il versamento in sei rate dell'importo di € 35.000,00: nella stessa nota, poi, si formula una nuova proposta che prevede la chiusura della sua posizione debitoria con il versamento di € 25.000,00 in un'unica soluzione.

In risposta a tale nota, la Banca formula una controproposta (con tre note datate 09.03.2015, una per ogni rapporto) che, complessivamente, risulta porsi a metà strada tra l'iniziale proposta del [redacted] di € 35.000,00 e quella successiva di € 25.000,00: la Banca propone, infatti, il versamento (entro il 20.03.2015) dell'importo di € 12.500,00 per il rapporto n. [redacted] di € 7.500,00 per il rapporto n. [redacted] e di € 11.000,00 per il finanziamento.

Tale proposta è stata, di fatto, accettata, tanto da essere stata adempiuta dal [redacted] che ha chiesto il rilascio di quietanza liberatoria, ottenendola.

Deve, quindi, ritenersi che si tratti di transazione e che vi sia prova scritta della stessa.

Peraltro, deve rilevarsi come, nonostante le contestazioni mosse dall'attore con riferimento ad alcune clausole contenute nei contratti di conto corrente e di finanziamento su cui è intervenuta la transazione siano qualificabili come contestazioni di nullità, non possa applicarsi l'art. 1972 c.c. e non possa parlarsi di nullità della transazione.

Come affermato dalla S.C. «*la nullità della transazione su titolo nullo ex art. 1972 cod. civ. non consegue alla nullità di singole clausole del contratto base, se di esse non risulti, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, dichiarate nulle le clausole di commissione massimo scoperto, rinvio agli usi su piazza e anatocismo inerenti ad un contratto di conto corrente bancario, aveva esteso la declaratoria di nullità alla transazione intervenuta sul medesimo contratto, omettendo di verificare se, nell'economia di quest'ultimo, le clausole nulle fossero essenziali)*» (Cass., sez. I, 31.05.2012, n. 8776).

Nel caso di specie, va rilevato – innanzitutto – come le contestazioni mosse dall'attore appaiano generiche e non facilmente riferibili a ciascuno dei contratti; d'altro canto, non vi è stata migliore esplicitazione delle domande nemmeno con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1) c.p.c..

In ogni caso, anche dall'esame sommario delle domande e delle consulenze di parte depositate emerge che, nell'economia dei rapporti, le clausole nulle non siano state essenziali.

Difatti, la differente periodicità di capitalizzazione si rinviene solo nel contratto n. [redacted] che risulta aperto in data 08.06.1998: tuttavia, si tratta di clausola che non può avere avuto incidenza rilevante, considerato che, dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000, la disciplina dei contratti di conto corrente è stata modificata, prevedendo la stessa periodicità di capitalizzazione trimestrale (come si evince dal comunicato di [redacted] pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e depositato in atti).

Nell'altro contratto di conto corrente, acceso nel 2005, invece, è stata prevista fin dalla stipulazione del contratto, la stessa periodicità di capitalizzazione.

Le contestazioni riguardanti l'usurarietà dei tassi applicati nei due contratti di conto corrente appaiono infondate, alla luce della circostanza che la commissione di massimo scoperto, a parere di questo Tribunale, non può essere considerata nella determinazione del tasso effettivo fino al momento dell'entrata in vigore del D.L. 185/2008, che non è norma di interpretazione autentica, ma disposizione innovativa (Cass., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965: «*la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi"*»



legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ma occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato»: nello stesso senso, Cass., sez. I, 03.11.2016, n. 22270).

Per quanto riguarda il contratto di finanziamento, lo stesso consulente di parte ha affermato che non sono rilevabili interessi moratori, nemmeno considerando quelli moratori; ha evidenziato che «il tasso annuo effettivo applicato per ogni singola rata è pari a 6,479% e non come indicato in contratto il 6,3%», specificando che «la suddetta differenza deriva dal sistema scelto per strutturare il piano di ammortamento (in questo caso, ammortamento alla francese)».

Orbene, il metodo di ammortamento alla francese risulta pienamente legittimo e la maggiore onerosità in concreto dello stesso rispetto ad altre forme di ammortamento non è idonea a decretarne la illegittimità.

Alla luce di quanto sopra specificato, quindi, deve ritenersi che la transazione stipulata tra le parti sia perfettamente valida, con la conseguenza che deve affermarsi la carenza di interesse ad agire dell'attore far valere eventuali irregolarità di contratti, con riferimento ai quali le contestazioni sono state superate dalla transazione.

Definita la causa sulla base di queste considerazioni, è superfluo l'esame delle altre contestazioni di parte convenuta.

★

Le spese di lite, tenuto conto dell'esito del giudizio, devono essere poste definitivamente a carico dell'attore.

I compensi vanno determinati secondo il D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018, in vigore dal 27.04.2018, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività concretamente svolta.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] nei confronti di [redacted], le rigetta, ritenendo insussistente l'interesse ad agire. Condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese e competenze di lite, liquidate in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge.

Lecce, 18 maggio 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 MAG. 2015
Lecce, _____
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elia Stomaci

Il giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone

4

Annafrancesca Capone